

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 NOVEMBRE 2020, N. 49**

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA REGIONALE ¹

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 2 (Convocazione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è convocata dal Presidente della Regione con avviso scritto da comunicarsi agli Assessori con mezzi telematici - da parte della struttura competente individuata dal Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" - di norma due giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, senza limiti temporali di preavviso, anche mediante comunicazione orale o telefonica, o altro idoneo mezzo.

3. Nella convocazione è inserito l'ordine del giorno e ogni documento utile ad illustrare gli argomenti che dovranno essere esaminati.

Art. 3 (Ordine del giorno della seduta)

1. L'ordine del giorno della seduta contiene l'elencazione delle proposte di provvedimenti di carattere formale da sottoporre all'approvazione della Giunta. Può contenere anche l'indicazione di comunicazioni o argomenti di carattere formale o informale sui quali il Presidente o gli Assessori intendono informare o promuovere la pronuncia della Giunta stessa.

2. L'ordine del giorno è proposto e sottoscritto dal Presidente della Regione tenendo conto delle proposte pervenute da parte degli Assessori regionali.

3. In casi di necessità ed urgenza insorti dopo la predisposizione dell'ordine del giorno, il Presidente può disporre la formazione di un ordine del giorno suppletivo.

4. L'ordine del giorno è comunicato anche ai dirigenti e ai direttori degli uffici regionali a cura della struttura competente individuata dal Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni".

Art. 4 (Poteri del Presidente)

1. Il Presidente apre e chiude le riunioni della Giunta, presiede lo svolgimento delle sedute e assicura la regolarità delle riunioni e delle deliberazioni.

2. A tale scopo può sospendere o sciogliere la seduta. Tale provvedimento deve essere motivato e trascritto sul processo verbale della seduta.

3. Il Presidente può variare l'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno.

Art. 5 (Sedute in presenza e in modalità telematica)²

1. Le sedute della Giunta possono svolgersi:

a) in presenza. Si intende la riunione in cui tutti i membri sono fisicamente presenti nel luogo indicato dal Presidente nella convocazione;

b) in modalità telematica (d'ora in poi: a distanza). Si intende la riunione nella quale tutti o alcuni dei componenti partecipano alla seduta a distanza, tramite video-collegamento;

¹ In B.U. 12 novembre 2020, n. 46.

² Rubrica sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 9 luglio 2025, n. 12.

Di regola la riunione si svolge in presenza. La modalità “a distanza” è autorizzata dal Presidente in motivati casi particolari quali: urgenze, impedimenti istituzionali, motivi di sicurezza sanitaria. Il Segretario generale annota la modalità di svolgimento della seduta nel verbale.³

2. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità dettate dal presente Regolamento.

Art. 6 (Numero legale)

1. Per la validità delle sedute della Giunta regionale è richiesta la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente sostituto.

Art. 7 (Assenze dei componenti la Giunta)

1. In caso di impossibilità ad intervenire alle sedute, il componente della Giunta deve tempestivamente informare il Presidente della Regione.

Art. 8 (Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle stesse non possono assistere o partecipare estranei, ad eccezione dei casi individuati dal presente regolamento.

2. In caso di assenza di un componente della Giunta, la relazione sulle relative proposte è svolta dal Presidente o da altro Assessore da quest'ultimo designato.

3. Ciascun componente, può proporre alla votazione della Giunta il rinvio o il ritiro di un argomento iscritto all'ordine del giorno.

4. In caso di necessità ed urgenza, nel corso della seduta il Presidente o il Vice Presidente sostituto possono proporre la trattazione di uno o più provvedimenti di carattere formale, non contenuti nell'ordine del giorno, da sottoporre all'approvazione della Giunta. Ciò è possibile solo nel caso in cui siano presenti tutti i componenti della Giunta regionale i quali, con giudizio unanime, dovranno autorizzare la trattazione del/i suddetto/i provvedimento/i.

5. Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta di delibera proclamandone l'esito.

Art. 9 (Validità delle deliberazioni della Giunta e votazione)

1. Ogni deliberazione della Giunta è valida quando i voti favorevoli prevalgono sulla sommatoria dei voti contrari e degli astenuti.

2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

3. Qualora nominati, gli Assessori supplenti partecipano alle sedute, ma devono astenersi dalla votazione a meno che non sostituiscano gli Assessori effettivi.

4. Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che tre componenti la Giunta o quelli appartenenti allo stesso gruppo linguistico chiedano la votazione per scrutinio segreto. È consentita la "votazione tacita ed implicita" allorché, dopo la proposta del Presidente o dell'Assessore e la discussione preliminare, i componenti dell'organo collegiale, invitati dal Presidente ad intervenire nel dibattito per esprimere il loro eventuale dissenso, non accolgono tale invito: in tal caso il silenzio dei membri del Collegio ha valore di assenso e la proposta del Presidente o dell'Assessore si intende approvata all'unanimità.

5. Nelle sedute a distanza ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. Non è previsto il voto segreto.

6. Il voto finale che i componenti del collegio possono manifestare può essere:

- a) favorevole rispetto alla proposta di deliberazione o decisione da assumersi;
- b) contrario rispetto alla proposta di deliberazione o decisione da assumersi;

³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.Reg. 9 luglio 2025, n. 12.

c) di astensione rispetto alla proposta di deliberazione o decisione da assumersi. L'astensione si intende quale espressione di un voto e come tale incide sul quorum deliberativo.

d) allontanamento fisico dalla seduta: non è espressione di un voto. Si concretizza in una mancata partecipazione al voto, da far constatare a verbale, che produce l'effetto di far abbassare il quorum necessario per la delibera.

7. La deliberazione si perfeziona con la proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Presidente e la verbalizzazione.

Art. 10 (Funzioni del Segretario generale)

1. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con l'assistenza del Segretario generale, o, in caso di assenza o impedimento, del Vice segretario generale.

2. Il Vice segretario generale può collaborare con il Segretario generale in caso di sedute di particolare complessità.

3. Il Segretario e il Vice Segretario generale viene coadiuvato, durante le sedute di Giunta, da un dipendente regionale.

4. In caso di impedimento del Segretario generale in occasione della trattazione di singoli argomenti o deliberazioni, le funzioni di segretario sono svolte temporaneamente da un Assessore designato dalla Giunta.

Art. 11 (Conflitto d'interessi ed obbligo di astensione)

1. In applicazione del generale principio di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Costituzione), i componenti la Giunta hanno l'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni o decisioni nel caso in cui si trovino in conflitto d'interessi. Per l'individuazione dei casi di conflitto d'interessi si fa riferimento al codice di comportamento, per tempo vigente, applicabile al personale con qualifica di dirigente.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario generale, al Vice segretario generale e al funzionario che li coadiuva.

Art. 12 (Processo verbale delle sedute)

1. Di ogni seduta il Segretario generale redige processo verbale che deve contenere: il luogo e la data di svolgimento della seduta; l'indicazione nominativa dei componenti presenti e assenti, di chi presiede e di chi svolge le funzioni di soggetto verbalizzante, del dipendente che assiste alla seduta e di eventuali altri soggetti; gli atti e le deliberazioni della Giunta, indicando per le discussioni l'oggetto e gli esiti delle stesse; l'ora di apertura e di chiusura della seduta, la sospensione dei lavori e la loro ripresa; l'eventuale scioglimento della seduta; le entrate e le uscite nel corso della seduta. Nel processo verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione a distanza.

2. Il processo verbale e le deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. Sono raccolti e conservati, a cura della struttura competente individuata dal Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni".

3. La Giunta può deliberare che non vi sia processo verbale delle sedute programmatiche.

4. Per la consultazione del verbale si applicano le norme per il diritto di accesso ai sensi della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo Regolamento.

Art. 13 (Requisiti per le riunioni a distanza)

1. Le riunioni telematiche devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico, né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 14 (Partecipazione alle sedute dei dirigenti – dei capi ufficio e di soggetti esterni)

1. I dirigenti regionali, i direttori degli Uffici regionali centrali e/o i dipendenti sono ammessi a partecipare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, su invito del Presidente, del Vice Presidente sostituto, o di un Assessore regionale, in relazione ai problemi in discussione.

2. I consulenti, i membri esterni di organi o organismi della Regione sono ammessi a partecipare alle sedute della Giunta regionale, su invito del Presidente o del Vice Presidente sostituto, in relazione ai problemi in discussione.

Art. 15 (Pubblicità delle deliberazioni e delle decisioni)

1. Alle deliberazioni della Giunta viene data pubblicità secondo le disposizioni regionali e nazionali in materia.

2. Su richiesta del Presidente o degli Assessori, viene redatto un comunicato ufficiale dei lavori della Giunta, contenente l'illustrazione delle principali decisioni e deliberazioni assunte.